



IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO



*Analisi dei principali istituti alla luce del nuovo
assetto normativo e come impatto su quelli in
itinere*

Torino 10 Aprile 2019

Relatore: **Aurelio Parente**: *Cultore della Materia Processo Telematico Università LUISS G.C. di Roma*

Processo Tributario Telematico

Il Processo Telematico, entrato timidamente nel settore Tributario, Regione dopo Regione, ha trovato attuazione operativa nell'intero territorio nazionale da luglio 2017

Come sempre davanti alle innovazioni radicali, quale esso indubbiamente è, l'approccio o la reazione dei singoli è stata la più disparata: di chiusura totale in alcuni casi, di semplice resistenza fisiologica in altri, ma anche, fortunatamente, positiva e piena di aspettative, soprattutto da parte di quegli utenti del processo che possono trarre il maggior vantaggio dalla possibilità di potere produrre, depositare e consultare gli atti del fascicolo processuale a mezzo del grande mondo del web, utilizzando una connessione internet ed uno strumento informatico per utilizzarla.



Il Processo Tributario Telematico

Il progetto ha previsto la realizzazione di un **Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T.** (acronimo per Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) il quale utilizzando un qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di una connessione internet, permette **l'interazione telematica** tra le Commissioni Tributarie e tutti gli attori del processo (contribuenti e difensori, uffici impositori, giudici tributari)



Il Processo Tributario Telematico

Una volta effettuato il deposito tramite il " **S.I.Gi.T.** " i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del "Telecontenzioso" possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.

I documenti informatici

Fulcro della procedura telematica sono le attività di formazione, trasmissione e deposito degli atti processuali sotto forma di documenti informatici.

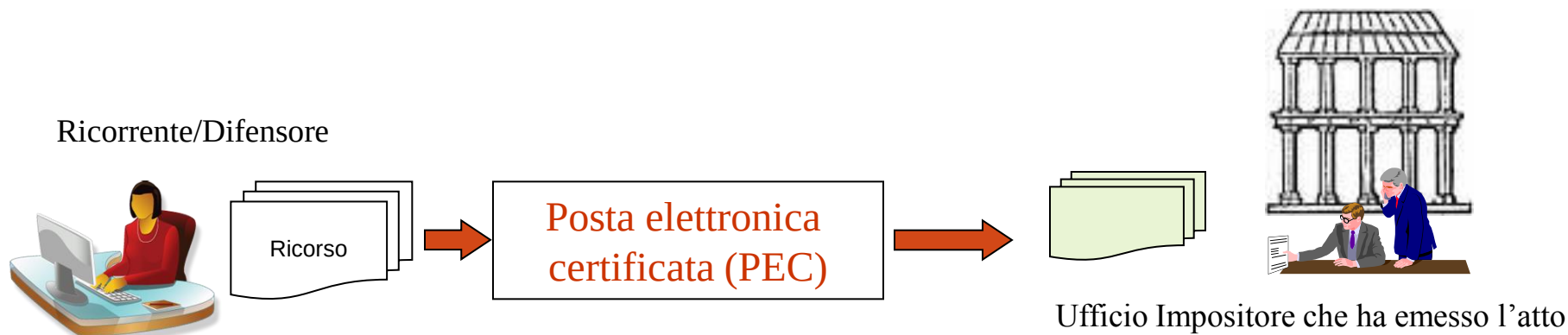
Per la loro corretta esecuzione occorre avere riguardo alla normativa specifica in materia, sia di documenti digitali che di Processo Tributario Telematico.

- ❑ Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82, 7 marzo 2005
- ❑ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT)
- ❑ Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche) e sue integrazioni e aggiornamenti
- ❑ Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)
- ❑ DL n. 119 del 23 ottobre 2018 contenente anche modifiche al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Le funzionalità già attive sono:

1. Utilizzo della PEC limitatamente alla notifica del ricorso e alle comunicazioni della Segreteria di Commissione alle parti processuali;
2. Formazione, deposito e consultazione telematica degli atti del fascicolo di causa;
3. Disponibilità attraverso la «Scrivania del giudice» di una serie di servizi dedicati ai componenti delle CCTT utili allo svolgimento dell'attività giudicante.

Le comunicazioni per via telematica verso gli uffici

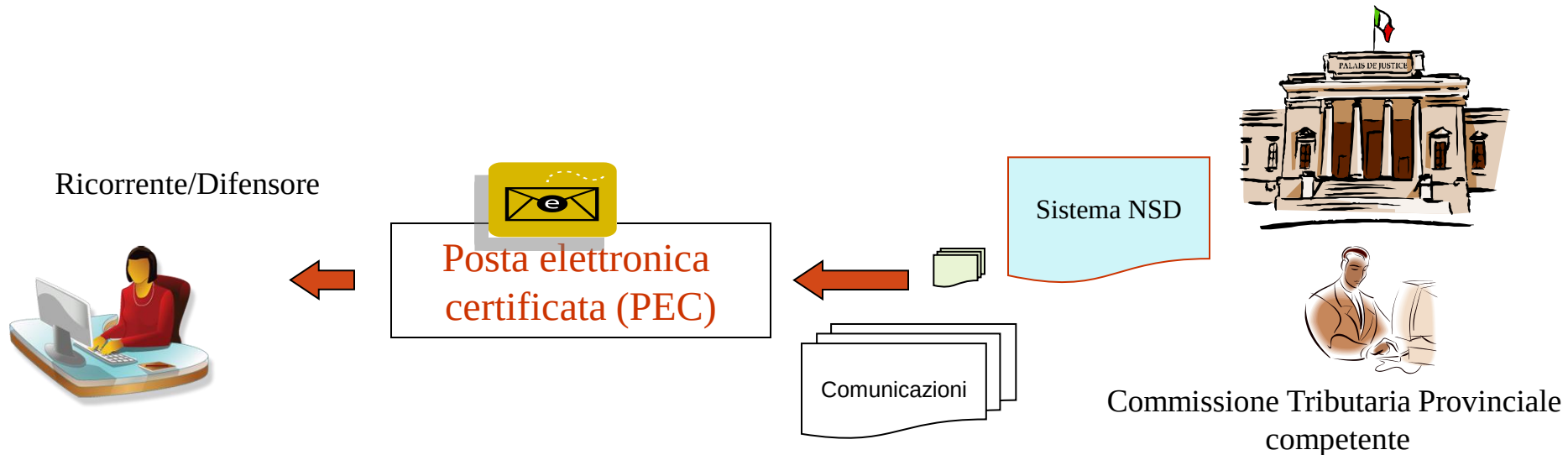


Le parti ricorrenti potranno notificare il proprio ricorso semplicemente a mezzo della PEC (Posta elettronica certificata) all'Ufficio Impositore che ha emesso l'atto.

IMPORTANTE: L'utilizzo della ricevuta completa consente di attestare anche il contenuto della PEC in quanto contiene anche copia del documento inviato

Ricordiamo che **FINO AL 1 LUGLIO 2019, la notifica a mezzo PEC rappresenta, ai sensi dell'art. 9 del DM n. 163/2013, il momento in cui la parte sceglie e si obbliga ad utilizzare il PTT in tutti i gradi di giudizio.**

Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore



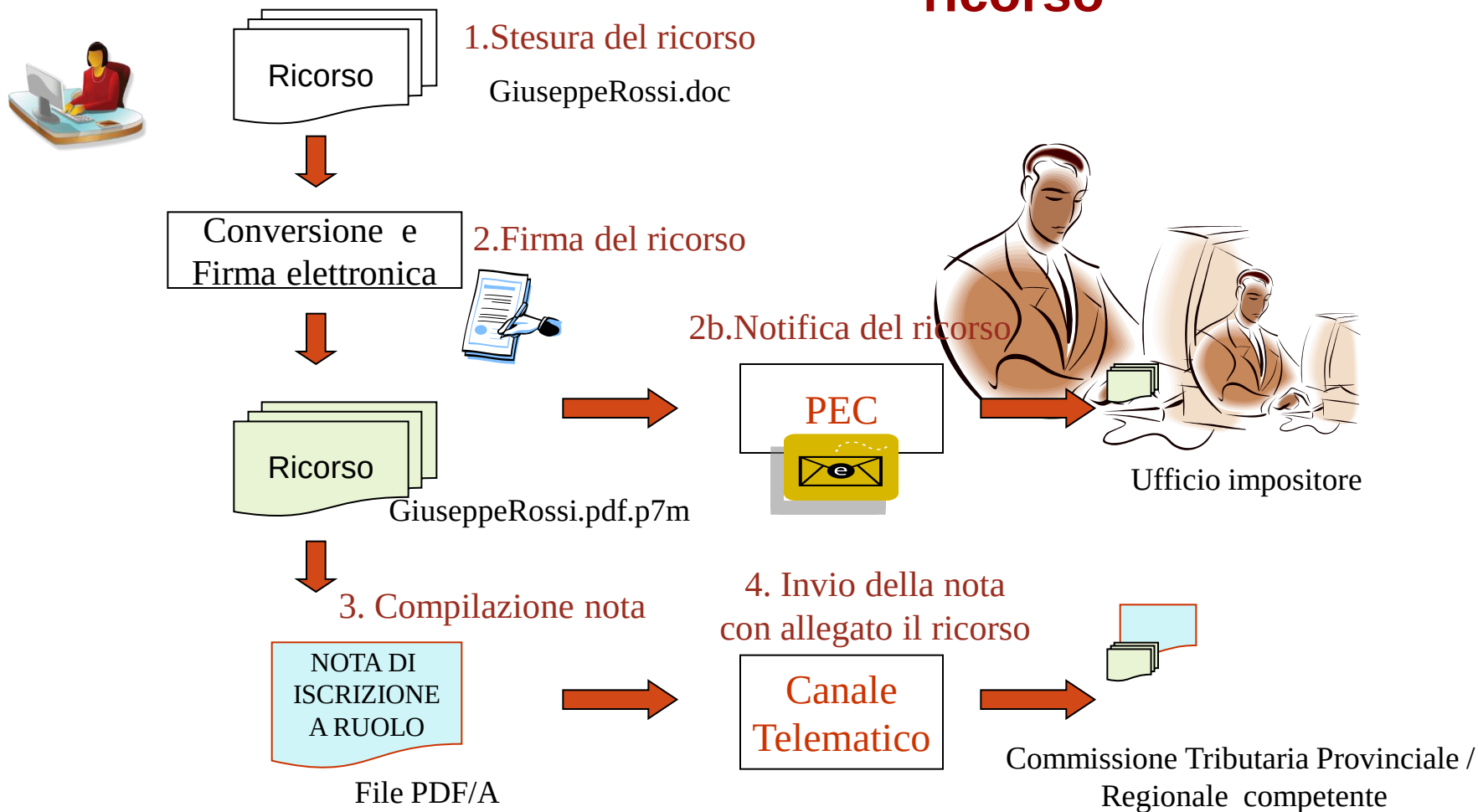
A loro volta le parti processuali già ricevono dal 2012 a mezzo della PEC tutte le comunicazioni da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Le comunicazioni per via telematica verso il ricorrente/difensore - Effetti

- 1. Certezza della notifica**
- 2. Introduzione del concetto di «Domicilio Digitale»**
- 3. Indirizzo PEC non libero per garantire la notifica**
- 4. Esonero dall'obbligo del rilascio di copie e del pagamento per il rilascio di copie autentiche dal fascicolo informatico**
- 5. Notifica immediata della sentenza**

Flusso funzionale: presentazione del ricorso

Ricorrente/Difensore



Nota di iscrizione a ruolo

Dati Generali ✓	Ricorrenti ⚠	Rappresentanti ⚠	Difensori ⚠	Domicilio Eletto ⚠	Parti Resistenti ⚠	Atti Impugnati ⚠	Documenti ⚠	Calcolo CU ⚠	Valida ⚠
------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	-----------------

Dati Generali

* =campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

☐ Richiesta Trattazione Pubblica Udiienza

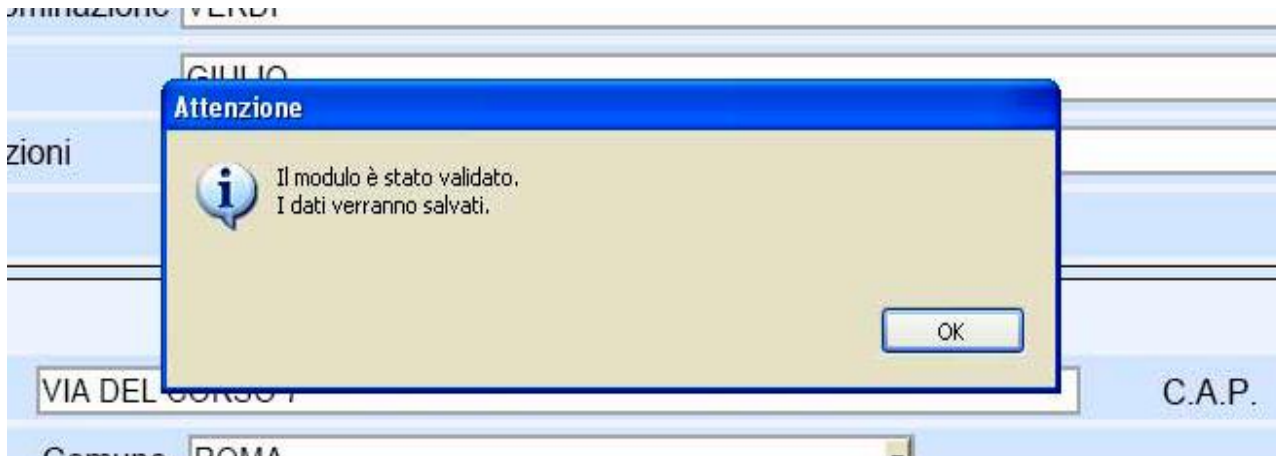
☐ Istanza di sospensione

☐ La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico :

L'utente compilerà il modulo inserendo e/o selezionando le informazioni richieste, attraverso un sistema di compilazione guidata.

Nota di iscrizione a ruolo



Una volta completata la compilazione delle schermate della NIR, si procede con il salvataggio della stessa, il quale incorpora anche un **processo di validazione** che effettua un controllo formale dei dati inseriti.

Eventuali inesattezze, campi obbligatori non compilati, incongruenza tra i dati o pagine incomplete sono prontamente segnalate con messaggi a video di impossibilità a salvare e validare la NIR ed indicazione degli errori rilevati, la cui correzione si rende necessaria per proseguire nella validazione.

Verifica dei file inviati

Gli errori o anomalie vengono considerate bloccanti o meno a seconda se sia riscontrato il rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dall'art. 10 del Decreto Direttoriale 4 agosto 2015.

Ai fini anzidetti il S.I.Gi.T., dopo la trasmissione, procede per ogni file contenente i singoli atti processuali:

- a) al controllo antivirus;
- b) alla verifica della dimensione, con riferimento al massimo consentito di 10 megabyte per singolo file;
- c) alla verifica della validità della firma apposta su ogni file;
- d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file.

Consultazione del fascicolo processuale

Il sistema offre diverse modalità di ricerca in esito alle quali proporrà la lista dei fascicoli corrispondenti:

Consultazione Fascicolo Processuale - Ricerca Fascicoli

- INSERIRE I CRITERI DI RICERCA

Commissione*:

Commissione di Formazione ▼

Seleziona tipo ricerca*:

- ☐ Registro generale
- ☐ Codice Fiscale
- ☐ Cognome/Denominazione
- ☒ Data Udienda
- ☐ Data Deposito
- ☐ Data Pronunciamento
- ☐ Numero Pronunciamento

Data Udienda

Data inizio*: 27/09/2016



gg/mm/aaaa

Data fine:



gg/mm/aaaa

Con un click sulla riga di interesse il sistema aprirà il relativo fascicolo...

Ricerca

Lista dei fascicoli

Sezione	Numero Registro Generale	Data Presentazione
01	23/2016	27-09-2016

Il fascicolo processuale

Il fascicolo è organizzato in 4 cartelle relative alle **parti** e alla segreteria di commissione (ufficio), ciascuna delle quali contenente i relativi documenti .

Con un click sulla singola cartella, verrà proposto l'elenco dei documenti contenuti:

CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
Sezione : 01
Numero Registro Generale : 4/2016


Cartella: Ricorrente
Tot. documenti: 8


Cartella: Resistente
Tot. documenti: 14


Cartella: Ufficio
Tot. documenti: 4


Cartella: Altre parti resistenti
Tot. documenti: 0

Lista dei documenti - Cartella RICORRENTE

Progressivo	Tipologia	Identif. Ricevuta	Data Deposito	Anomalie
1	COPIA ATTO IMPUGNATO	16020415245602647	04-02-2016	Formato non conforme nell'allegato.
2	RICORSO	16020415245602647	04-02-2016	Formato non conforme nell'atto processuale.
3	PEC DI PRESA IN CARICO	16020415245602647	04-02-2016	
4	RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DELLA PEC DI PRESA IN CARICO	16020415245602647	04-02-2016	
5	RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA PEC DI PRESA IN CARICO	16020415245602647	04-02-2016	
6	PEC DI DEPOSITO	16020415245602647	04-02-2016	
7	RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DELLA PEC DI DEPOSITO	16020415245602647	04-02-2016	
8	RICEVUTA DI CONSEGNA DELLA PEC DI DEPOSITO	16020415245602647	04-02-2016	

Per il download dei documenti è necessario che nell'hardware utilizzato (PC o altro) sia installato un software di lettura file con firma digitale.

Nel Processo Tributario Telematico ...

- Si utilizzano formati documentali in grado di garantire standardizzazione e conservazione dei documenti stessi (PDF/A)
- Si utilizzano strumenti di firma digitale per garantire autenticità e provenienza dei documenti
- Si utilizza la PEC (Posta Elettronica Certificata) come canale sicuro di trasmissione

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PTT

1° passo: stesura del documento



Ricorso_MarioRossi.**docx**

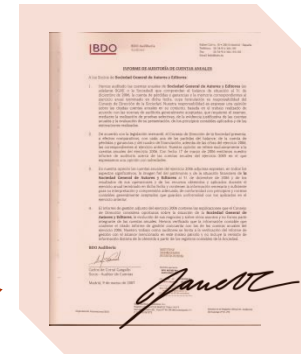
2° passo: conversione di formato

Salva con nome...
(*Opzione PDF / A*)



Ricorso_MarioRossi.**pdf**

3° passo: firma



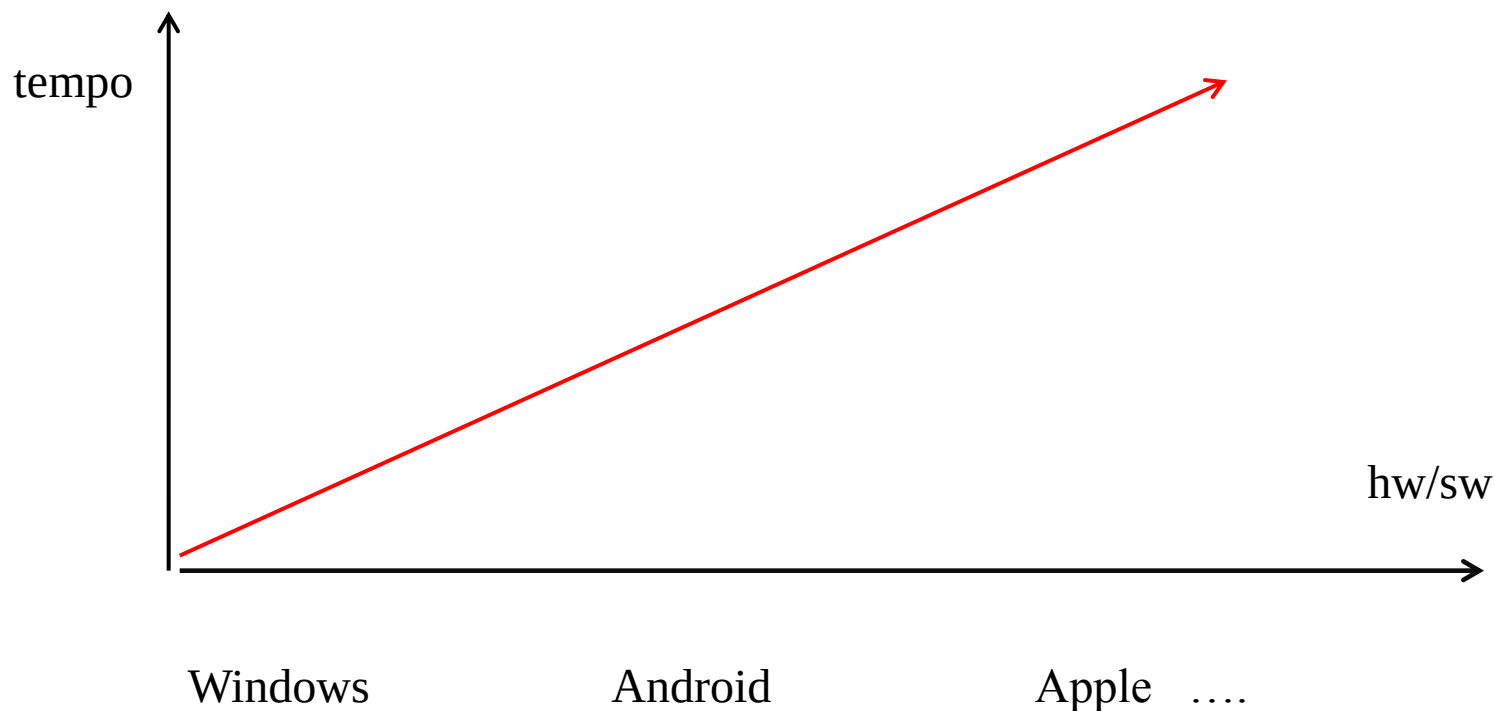
Ricorso_MarioRossi.**pdf.p7m**

Processo di firma digitale...

Il formato **PDF/A**

Pdf/A è uno standard internazionale (ISO 19005), sottoinsieme dello standard PDF, creato per l'archiviazione nel **lungo periodo** di documenti elettronici. Oltre ad essere *trasversale* (*leggibile cioè su tutte le piattaforme hw/sw commerciali*), lo è anche *verticalmente nel tempo* (*ai fini della conservazione nel tempo*)

(Si consiglia per la conversione degli allegati/immagine la suite «Libreoffice»)



**Applicativi informatici
del Processo Tributario Telematico
in fase di attivazione nel 2019**



Giudice estensore

10. Trattazione in Camera di Consiglio o in pubblica udienza

In fase di udienza il Segretario potrà redigere il verbale di udienza in modalità elettronica. Sul verbale viene apposta la firma digitale del Segretario e del Presidente del Collegio.



11. Stesura della sentenza

Sentenza.doc



12. Firma della sentenza

Conversione e
Firma elettronica



Sentenza.pdf.p7m



13. Invio telematico della sentenza al Presidente del collegio



**Flusso funzionale:
trattazione,
stesura e
trasmissione della
sentenza**

Flusso funzionale: acquisizione della sentenza



**L'impatto sul Processo Tributario
Telematico del
DL 23 ottobre 2018, n. 119**

Questioni e Decisioni inerenti la validità della costituzione in giudizio telematica

Ecco, ad esempio, le principali sentenze che hanno “interpretato” il concetto del “**doppio binario**” concesso dal Regolamento nella direzione opposta allo spirito dello stesso:

- ☐ la n. **1377/2017** della CTR Toscana,
- ☐ la n. **245/2017** della CTP Reggio Emilia
- ☐ la n. **1981 /2017** della CTP di Foggia e
- ☐ la n.**9/2018** della CTP di Rieti

Mentre tra quelle che hanno invertito detto orientamento abbiamo:

- ☐ la n. **104/2018** della CTP Foggia e
- ☐ la n. **253/2018** della CTP Padova
- ☐ la n. **780** del **20/04/2018** CTR Toscana
- ☐ la n. **4332/23** dell’**08/05/2018** CTR Campania

le problematiche da tutte esse affrontate, tra loro simili, si possono così sintetizzare:

Processo Tributario Telematico

LE NOVITA' DEL DL 119/2018

Fortunatamente queste controverse decisioni hanno trovato una soluzione univoca nella interpretazione autentica fornita dal **DL 23 ottobre 2018, n. 119**, il quale, tra l'altro, ha precisato che l'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente al DL, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica prevista dal DM 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, **indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche**

Processo Tributario Telematico

Siamo già davanti a controversie su problematiche di vario genere, con a volte contrasto tra decisioni di merito e di legittimità o con difforme interpretazione del DM 163/2013 e di quello attuativo 04/08/2015:

- **(Ordinanza n. 30372/2017 sez. VI Trib. Corte Cassazione – Sentenza CTR Lombardia n. 5082 del 05/12/2017)** L'irritualità della notificazione telematica a mezzo PEC non comporta nullità se ha comunque comportato la conoscenza dell'atto ed il raggiungimento dello scopo legale - vale anche per le notificazioni via Posta Elettronica Certificata il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
- **(Ordinanze Corte Cassazione n. 6417/2019 e 16173/)** Hanno attribuito diversa valenza ai fini della notifica a mezzo PEC del documento in formato .pdf, la prima ammettendone la validità e la seconda richiedendo per essa la presenza di una estensione .p7m, ossia una firma digitale atta ad attestare la immodificabilità e corrispondenza del documento trasmesso rispetto all'originale.

Processo Tributario Telematico

Siamo già davanti a controversie su problematiche di vario genere, con a volte contrasto tra decisioni di merito e di legittimità o con difforme interpretazione del DM 163/2013 e di quello attuativo 04/08/2015:

- (Cassaz. Ord. 20381 24/08/2017)

Il **ricorso non notificato in tempo utile** perché è avvenuto un improvviso e duraturo guasto nel sistema trasmissivo viene **sanato dalla tempestiva ripetizione della notifica**, in quanto avvenuta nei termini individuati come congrui dalle Sezioni Unite con la sentenza 14594/2016

- (Sentenze CTP Reggio Emilia n. 204/2017 - CTP Milano n. 1023/2017- CTP Vicenza n. 615/2017 – CTR Campania n. 9464/2017)

La **notifica è nulla** perché **il formato del documento notificato non garantisce l'immodificabilità** dello stesso mancando l'estensione .p7m – Applicazione dell'art. 22 del CAD in tema di efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici

Processo Tributario Telematico

LE ALTRE NOVITA' DEL DL 119/2018

Il già menzionato **DL 23 ottobre 2018, n. 119**, è intervenuto sulle problematiche generali più rilevanti, sino ad oggi emerse, introducendo modifiche all'art. 16-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed aggiungendo ad esso l'art. 25-bis.

Le **novità** hanno riguardato:

«**Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità)** - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica di un documento formato su supporto analogico, il depositante ne attesta la conformità secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (artt. 20 e 22).

Tale disposizione va interpretata leggendo il successivo comma 5: «Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali»

Processo Tributario Telematico

LE ALTRE NOVITA' DEL DL 119/2018

Il novello **25-bis** prosegue, precisando che l'analogo potere di attestazione di conformità è esteso per l'estrazione di copia analogica degli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

Dette copie e provvedimenti **equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.**

L'articolo si conclude disponendo che l'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, **esonera dal pagamento dei diritti di copia.**

Concludiamo l'argomento, ricordando che medesimo potere di attestazione viene con il DL riconosciuto ai difensori per la **conformità di copie analogiche di notifiche eseguite a mezzo PEC**

Processo Tributario Telematico

INTRODUZIONE DELLA OBBLIGATORIETA'

Per i ricorsi notificati **a decorrere dal 01 luglio 2019**, trova applicazione il nuovo testo del comma 3 del D.Lgs. 546/92, secondo il quale **la notifica ed il deposito degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche.**

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Per i **soggetti che possono stare in giudizio senza difensore** (sotto soglia 3000 euro) **rimane la facoltà di utilizzare le modalità telematiche**, previa indicazione nel ricorso dell'indirizzo di PEC

Processo Tributario Telematico

UDIENZA VIRTUALE

Da ultimo, il DL dispone che la **partecipazione delle parti all'udienza pubblica possa avvenire a distanza**, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, **mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalla parte** con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto.

Per l'attuazione occorreranno comunque dei provvedimenti del direttore generale delle finanze per individuarne le regole tecnico-operative e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.

E' probabile una prima sperimentazione per fine 2019.

Processo Tributario Telematico

ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO INFORMATICO

PER LE PARTI NON COSTITUITE

Dal 28 gennaio 2019 nell'ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l'esito al richiedente tramite PEC.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è **consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.**

Processo Tributario Telematico

ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO INFORMATICO

PER LE PARTI NON COSTITUITE

Dal 28 gennaio 2019 nell'ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

Gli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie esaminano la richiesta di accesso temporaneo e possono accoglierla o rifiutarla, comunicandone l'esito al richiedente tramite PEC.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo processuale è **consentita per un periodo di 10 giorni di calendario.**

L'impatto del Processo Tributario Telematico sui progetti di riforma degli organi della Giustizia Tributaria

I PUNTI CARDINE DEL PROGETTO DI RIFORMA

- 1. Creazione di una vera e propria magistratura tributaria**
(pubblico impiego con accesso solo mediante concorso)
- 2. Formazione professionale specifica e costante – Valutazioni professionali quadriennali per avanzamenti di carriera**
- 3. Trasferimento gestione dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** (attraverso il filtro e gestione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)
- 4. Previsione di un corpo di giudici onorari con competenza limitata per materia e valore**
- 5. Previsione di una sezione di giudici «a stralcio» per la gestione dei processi pendenti alla entrata in vigore della legge**
(limite durata di 4 anni)
- 6. Riduzione del numero delle sedi in relazione al flusso medio del contenzioso** (da 124 ad 80)

Processo Tributario Telematico

PUBBLICAZIONI PER APPROFONDIMENTI

- Domenico Chindemi (con la direzione di) – autori vari **“Codice del Contenzioso Tributario”** (compreso il processo tributario telematico a cura di Aurelio PARENTE) – 2018 Editore Giuffrè
- Portale tematico Giuffrè “Il Processo Telematico” (<http://ilprocessotelematico.it>) – Tutti gli articoli e contributi pubblicati dagli autori a cura del Responsabile scientifico del **“Processo Tributario Telematico”**, dr. Aurelio PARENTE
- Aurelio PARENTE e Domenico CHINDEMI **«Guida pratica al Processo Tributario Telematico»** - 2016 Editore Giuffrè
- S. Russo (a cura di) **"Strumenti ed applicazioni di informatica giuridica - Dalla ricerca giuridica con il computer al processo telematico"** - (Processo Tributario Telematico a cura di Aurelio Parente) 2013 - ESI – Napoli